



COLLEGIO DI MILANO – DEC. N. 2030/2019 – PRES. LAPERTOSA - REL.MANENTE

Contratto bancario in genere – mutuo fondiario – modifica unilaterale interessi – assenza di clausola autorizzativa – effetti (cod. civ., artt. 1341, 1362, 1366; d.lgs. n. 385/1993, art. 118).

La modifica dei tassi di interesse di un contratto bancario di durata è possibile solo in presenza di una apposita clausola contrattuale espressamente approvata dal cliente. (MDC)

FATTO

Con ricorso presentato in data 31/10/2017 parte attrice ha esposto quanto segue:

in data 12/02/2008 aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario con un intermediario, oggi incorporato dalla banca convenuta, alle condizioni agevolate previste per il personale dipendente dall'istituto (tasso di interesse sul capitale mutuato pari EURIBOR 1 mese (365) – 1,125% arrotondato a +0,005 superiore: art. 5 contratto);

con comunicazione in data 23/07/2009 l'intermediario ha modificato unilateralmente le modalità di calcolo degli interessi, prevedendo dei limiti all'applicazione del tasso pattuito mediante l'introduzione di un tasso minimo (floor) pari all' 1,5 % e di un tasso massimo (cap), sulla base della motivazione che “le politiche monetarie adottate dalla Banca Centrale Europea e i provvedimenti presi dai vari Stati ed Organismi internazionali hanno comportato una forte riduzione dei tassi di interesse” e che, “in tale scenario” “per i mutui stipulati [...] con i propri dipendenti si è resa necessaria, al fine di rispettare la naturale onerosità dei mutui stessi, una ridefinizione delle modalità di calcolo della rata che, d'altra parte, possa risultare anche cautelativa per i mutuatari in caso di futuri aumenti dei tassi d'interesse”.



Ciò premesso, il ricorrente, contestando la legittimità della modifica unilaterale dei tassi introdotta dall'intermediario con la comunicazione in data 23/07/2009, ha chiesto al Collegio il ripristino delle condizioni originarie e la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza.

L'intermediario incorporante ha presentato le proprie controdeduzioni, nelle quali, tra l'altro, in via preliminare, ha eccepito la natura consulenziale della domanda per la mancata quantificazione delle richieste economiche e, nel merito, che l'inserzione delle clausole floor e cap non deve qualificarsi quale modifica unilaterale del tasso di interesse ex art. 118 TUB, bensì come mera interpretazione del contratto di mutuo, volta a garantire l'onerosità dello stesso nonché la parità di trattamento nei confronti degli altri dipendenti dell'intermediario incorporante.

Conseguentemente l'intermediario ha chiesto al Collegio "di dichiarare il ricorso inammissibile oppure, in subordine, di respingerlo".

In sede di replica il ricorrente ha ribadito ed ulteriormente sviluppato le ragioni a sostegno delle sue domande, precisando che, per effetto della introduzione della clausola floor, ha corrisposto indebitamente all'intermediario la somma complessiva di € 18.265,00.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto l'accertamento dell'asserita illegittimità di una modifica unilaterale del contratto di mutuo introdotta dall'intermediario con riferimento ai tassi di interesse e, di conseguenza, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate e il rimborso di quanto corrisposto in eccedenza dal cliente.

Preliminarmente occorre valutare l'eccezione di inammissibilità formulata da parte resistente, che ha denunciato la natura asseritamente consulenziale della domanda. L'eccezione appare destituita di fondamento (cfr. in termini, ad es., la Decisione di questo Collegio. 15380/2018),.



E' bensì vero che l'attore nel ricorso non ha proceduto all'analitica quantificazione della somma richiesta (ancorchè vi abbia poi provveduto in sede di replica) , ciò nondimeno nel ricorso risultano chiaramente determinati tanto l'oggetto, quanto i presupposti giuridici della domanda.

Né, d'altro canto, l'attore ha chiesto al Collegio di svolgere un'attività istruttoria che gli sarebbe preclusa o verifiche contabili in materia di tassi applicati, poichè l'oggetto del ricorso concerne la valutazione della correttezza della modifica dei tassi di interesse compiuta dall'intermediario rispetto alla normativa in materia.

Infine, la documentazione versata in atti e la ricostruzione offerta dalle parti appaiono del tutto sufficienti a consentire al Collegio una decisione nel merito.

Venendo allora al merito della ricorso, il dato normativo di riferimento (salvo ammettere, addirittura, che lo ius variandi potestativo dell'intermediario relativo al tasso di interesse deve, in linea di principio, reputarsi precluso nel corso di un rapporto di mutuo, il che risolverebbe in radice la questione: cfr. in proposito la Decisioni di questo Collegio nn. 1676/2016, 15380/2018) è costituito dal disposto dell'art. 118 TUB (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), nel testo in vigore (dal 01/01/2008 al 18/09/2010) al momento dell'esercizio dello ius variandi nel caso di specie. Questo articolo dispone: "1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, secondo comma del codice civile. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto cartaceo accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni [...]. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 4. [...]"

Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti, risulta quanto segue.



La modificazione del tasso di interesse realizzata dall'intermediario con la comunicazione del 23/07/2009 ha senz'altro costituito una "modifica unilaterale del contratto" ai sensi dell'articolo citato.

Non è, infatti, sostenibile la tesi dell'intermediario, secondo cui la contestata modifica contrattuale dovrebbe essere inquadrata nell'ambito dell'interpretazione e dell'esecuzione di accordi contrattuali espressi o in qualche modo presupposti tra le parti, non essendo previsto nel contratto di mutuo inter partes alcun riferimento che autorizzasse l'introduzione delle clausole in questione (clausole "floor" e "cap").

Al contrario, va anzi osservato che nel predetto contratto - fatta eccezione per il solo caso di cessazione del rapporto di lavoro e secondo parametri prestabiliti, circostanza comunque non verificatasi nel caso di specie - non è prevista in linea generale la possibilità di modifica unilaterale del tasso di interesse da parte dell'intermediario (cfr. art. 8 del contratto).

Ne consegue che l'introduzione e l'applicazione delle clausole in contestazione, volte a calmierare l'oscillazione degli interessi variabili, attuata dall'intermediario a seguito della ricordata comunicazione del luglio 2009, deve qualificarsi quale unilaterale modifica delle condizioni contrattuali, non autorizzata dalla idonea clausola contrattuale, come richiesto dall'art. 118 TUB (in questo senso, v., tra le altre, le Decisioni di questo Collegio nn. 181/2010, 676/2016, 15380/2018). La mancanza nel contratto della necessaria clausola autorizzativa rende del tutto irrilevante esaminare l'ulteriore aspetto dell'esistenza o meno di un giustificato motivo per la variazione contrattuale apportata (nella ricostruzione dell'intermediario, la discesa eccezionale del tasso d'interesse).



Per completezza va comunque aggiunto che, anche nella diversa ipotesi di lavoro in cui la facoltà di modifica unilaterale dei tassi fosse stata prevista nel contratto (e sussistesse il giustificato motivo), l'intermediario non avrebbe in ogni caso rispettato le condizioni stabilite dal secondo comma dell'art. 118 TUB per il legittimo esercizio di tale prerogativa. Parte convenuta, infatti, non ha provato di avere comunicato la variazione nelle forme di legge, in particolare non risultando che sia stato concesso il preavviso di trenta giorni e mancando nella comunicazione l'indicazione "proposta di modifica unilaterale del contratto".

Ed infine, quand'anche, per ipotesi di lavoro, si volesse addirittura convenire con la tesi dell'intermediario resistente in merito alla qualificazione dell'inserimento delle clausole floor e cap quale attività interpretativa del regolamento contrattuale, questa si rivelerebbe parimenti priva di pregio facendo una corretta applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ.

Come è stato già chiarito da questo Collegio (cfr. ad es. Decisione n. 15380/2018) "ferma infatti la netta distinzione tra integrazione ed interpretazione del contratto, la prima volta a modificare il regolamento contrattuale, la seconda intesa ad attribuire un significato allo stesso, la giurisprudenza di legittimità (vd. Cass., 22 ottobre 2014, n. 22343; Cass., 6 maggio 2015, n. 9006; Cass., 14 marzo 2016, n. 4967), sulla sia della dottrina più autorevole, ha chiarito – dopo aver disconosciuto l'esistenza di un principio di sussidiarietà delle regole di ermeneutica contrattuale contenute nelle richiamate disposizioni normative del codice civile – che primario criterio di interpretazione del contratto è, oltre al criterio dell'interpretazione funzionale, quello dell'interpretazione secondo buona fede di cui all'art. 1366 cod. civ., quale criterio di interpretazione soggettiva e non oggettiva che si specifica in particolare nel significato di lealtà, che si sostanzia nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte. Ciò posto, la suddetta regola di ermeneutica negoziale conduce ad un risultato opposto rispetto a quello suggerito dall'intermediario, potendosi ritenere che nel ricorrente si fosse ingenerato l'affidamento circa la variabilità del tasso di interesse unicamente in funzione di un elemento esterno, il tasso Euribor, e non anche di un potere unilaterale della controparte contrattuale".



In conclusione, per le ragioni sopra esposte ed in conformità all'orientamento dell'ABF, la modifica unilaterale delle condizioni originariamente stabilite nel contratto di mutuo inter partes relative al tasso di interesse realizzata dall'intermediario con la comunicazione in data 23/07/2009 è inefficace ai sensi dell'art. 118, co. 3, TUB. Ciò determina l'inefficacia della clausola floor, il diritto del ricorrente a che il tasso di interesse applicato sia quello calcolato secondo la formula prevista nel contratto di mutuo (fermo restando che tale tasso non potrà in alcun momento essere negativo) e alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti in eccedenza dall'intermediario.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara l'inefficacia della clausola floor e per l'effetto dispone che il tasso di interesse applicato sia quello calcolato secondo la formula prevista dal contratto di mutuo, fermo restando che tale tasso non potrà in alcun momento essere negativo. Dispone altresì che l'intermediario restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.